



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Settore autorizzazioni e controlli**

Via Mantova, 16 – 38122 Trento

T +39 0461 497700

F +39 0461 497757

pec: sac.appa@pec.provincia.tn.it

@ sac.appa@provincia.tn.it

web www.appa.provincia.tn.it



SPETTABILI

PECORARO S.R.L.
pecoraro-sri@pec.it

e, p.c. COMUNE DI CASTELNUOVO

LORO SEDI

S307/2021/17.4-2011-445

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato.

Ditta: Pecoraro S.r.l.

Sede legale e operativa: Castelnuovo (TN), loc. Broletti, 18 (p.ed. 784 C.C. Castelnuovo).

La vostra Società risulta iscritta dal 9 giugno 2015 al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (nr. iscrizione 266/TN). A seguito della documentazione presentata per il rinnovo dell'iscrizione in oggetto pervenuta in data 15 dicembre 2020 (ns. prot. n. 805752), così come perfezionata in data 17 dicembre 2020 (ns. prot. n. 815113) e in data 7 aprile 2021 (ns. prot. n. 236387), con quale comunica che nulla è variato dal punto di vista tecnico rispetto all'iscrizione originale rilasciata con nota di data 7 aprile 2016 (ns. prot. n. 180110), comunichiamo quanto segue.

**ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO**

La ditta Pecoraro S.r.l. è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato con il numero:

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

266/TN/2020

(nr. iscrizione/provincia territorialmente competente/anno di iscrizione o di rinnovo)

riferito all'impianto sito in Castelnuovo (TN), loc. Broletti, 18 (p.ed. 784 C.C. Castelnuovo)

La **validità** della presente iscrizione è di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica: **17 dicembre 2020 dal al 17 dicembre 2025**. L'iscrizione potrà essere ulteriormente rinnovata su richiesta, previa presentazione di apposita domanda almeno 90 giorni prima della scadenza, in conformità alle disposizioni di legge.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'impresa è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350. Il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

L'iscrizione è subordinata:

- a) al rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 1;
- b) alla conformità dell'impianto alle indicazioni organizzative raffigurate planimetria allegata alla documentazione pervenuta in data 20 ottobre 2011 (ns. prot. 615258), così come integrata in data 12 febbraio 2016 (ns. prot. n. 64900);
- c) al rispetto di quanto di seguito riportato in relazione alle operazioni di deposito dei rifiuti:
 - essere effettuate per tipologie omogenee, separate ad esempio da barriere mobili, in modo tale che le stesse non si mescolino; al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi rifiuti le zone di deposito devono essere contrassegnate con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata;
 - devono essere effettuate su platea coperta da tettoia o posti in container stagni ed opportunamente coperti anche con sistemi mobili;
- d) alla conformità alla documentazione presentata in data 15 dicembre 2020 (ns. prot. n. 805752), così come perfezionata in data 17 dicembre 2020 (ns. prot. n. 815113); ed è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

Le attività di recupero di materia individuate nella presente iscrizione devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini. A tal fine dagli attestati prodotti dalla Ditta in data 15 dicembre 2020 (ns. prot. n. 805752), risulta che l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi:

- soddisfa le disposizioni di cui all'Articolo 6 - REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 del consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i seguenti campi di attività: recupero di rifiuti metallici e loro trasformazione in rottami di ferro, alluminio e sue leghe (Attestato n. ISP/18-333/D02 - Prima emissione: 04.12.15 - Valido fino al: 02.12.21);
- soddisfa le disposizioni di cui all'Articolo 5 - REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 del consiglio del 25 luglio 2013, recante i criteri quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per i seguenti campi di attività: recupero di rifiuti metallici e loro trasformazione in rottami di rame e sue leghe (Attestato n. ISP/18-715/D02 - Prima emissione: 04.12.15 - Valido fino al: 02.12.21).

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a **2.999,9 t/anno**, risulta iscritta alla **classe 6 - Inferiore a 3.000 tonnellate**¹.

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

Tipologia 3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].		
Provenienza	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.		
Codici CER 2002	[100210] [120101] [120102] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
	R13 - R4	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, per la generazione di materia prima costituita da rottami di ferro e sue leghe (operazione R4) secondo le procedure dal Regolamento (UE) n. 333/2011.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, nel rispetto della condizione prevista dal comma 8, dell'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998;		
	Produzione di materia prima costituita da rottami di ferro e sue leghe conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	1.800 t/anno	Capacità del deposito	700 t - 350 mc

Tipologia 3.2	Rifiuti non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199].		
Provenienza	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	<p><u>Per i rottami di alluminio:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p> <p><u>Per i rottami di rame:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.</p> <p><u>Per gli altri rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 zinco):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PCB e PCT < 25 ppb; • inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; • oli < 10% in peso; • non radioattivo ai sensi della normativa vigente. 		
Codici CER 2002	[110501] [110599] [120103] [120104] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
	R13 - R4	<p><u>Per i rifiuti di alluminio:</u> messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, per la generazione di materia prima costituita da rottami di alluminio e sue leghe (operazione R4) secondo le procedure dal Regolamento (UE) n. 333/2011.</p> <p><u>Per i rifiuti di rame:</u> messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, per la generazione di materia prima costituita da rottami di rame e sue leghe (operazione R4) secondo le procedure dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.</p> <p><u>Per gli altri rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 zinco):</u> messa in riserva (operazione R13) per la produzione di materie prime per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o</p>	

		sostanze estrane in conformità alle seguenti caratteristiche (operazione R4): <ul style="list-style-type: none"> • oli e grassi <2% in peso; • PCB e PCT <25 ppb; • inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; • non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; • non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. 	
Finalità dell'attività di recupero	1. rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, nel rispetto della condizione prevista dal comma 8, dell'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998;		
	1. produzione di di materia prima costituita da rottami di alluminio e sue leghe conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011; 2. produzione di di materia prima costituita da rottami di rame e sue leghe (operazione R4) secondo le procedure dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013; 3. produzione di materia prima per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	1.100 t/anno	Capacità del deposito	250 t - 100 mc

Tipologia 3.3	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo.		
Provenienza	Industria cartotecnica, attività industriali, commerciali e di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Sfridi o scarti di imballaggi in alluminio e imballaggi compositi con carta, plastica e metallo.		
Codici CER 2002	[150104] [150105] [150106] [191203]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, nel rispetto della condizione prevista dal comma 8, dell'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	25 t/anno	Capacità del deposito	15 t – 9 mc

Tipologia 3.5	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato.		
Provenienza	Attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani.		
Caratteristiche del rifiuto	Contenitori in metallo, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge vigente esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso; non radioattivo ai sensi della legge vigente.		
Codici CER 2002	[150104] [200140]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, nel rispetto della condizione prevista dal comma 8, dell'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	25 t/anno	Capacità del deposito	15 t – 9 mc

Tipologia 5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.		
Provenienza	Scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.		
Caratteristiche del rifiuto	Fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.		
Codici CER 2002	[160216] [170402] [170411]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, nel rispetto della condizione prevista dal comma 8, dell'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	25 t/anno	Capacità del deposito	15 t – 9 mc

Tipologia 5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.		
Provenienza	Scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi della normativa vigente; industria automobilistica.		
Caratteristiche del rifiuto	Spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piombo-plasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.		
Codici CER 2002	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, nel rispetto della condizione prevista dal comma 8, dell'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	24,9 t/anno	Capacità del deposito	15 t – 9 mc

Distinti saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- ing. Gabriele Rampanelli -



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

MP/om

Per informazioni:
geom. Mauro Pisoni
tel. 0461 497745 – fax 0461 497757
e.mail: mauro.pisoni@provincia.tn.it

Allegato.

ALLEGATO 1

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1. Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

2. Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
- essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3. Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

4. Campionamenti e analisi²

- Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. *I rifiuti non devono essere pericolosi*: la classificazione dei rifiuti per determinarne la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Al fine di poter essere sottoposti alle procedure semplificate, eventuali parametri chimico-fisici esplicitamente individuati alla voce "*Caratteristiche del rifiuto*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, e nell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, **laddove previsto**, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell'Allegato A alla

2 Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

- Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.

5. Adempimenti amministrativi (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006)

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico *registro di carico e scarico* adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare *comunicazione annuale (MUD)* sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento - presso la C.C.I.A.A.
- Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.

6. Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- b) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;
- c) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.